

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori Micolini ed altri: Ordinamento della professione di enologo <i>(Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato)</i> (5117)	3
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 5, 8
Nardone Carmine (PCI)	6
Pellizzari Gianmario (DC)	7
Rabino Giovanni (DC), <i>Relatore</i>	3
Santarelli Giulio (PSI)	5
Torchio Giuseppe (DC)	8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,15.

NEDO BARZANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Micolini ed altri: Ordinamento della professione di enologo (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (5117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Micolini, Margheriti e Mora: « Ordinamento della professione di enologo », approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 settembre del 1990.

L'onorevole Rabino ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la CEE con il 1° gennaio 1993 aprirà le frontiere non solo per la libera circolazione delle produzioni, ma anche alle qualifiche professionali, uniformandole ai livelli comunitari.

Ecco il motivo del riemergere urgente e pressante del problema del riconoscimento di un titolo specifico nel settore vitivinicolo, che individui un professionista dalle precise caratteristiche ed adeguate e conseguenti mansioni.

Se così non fosse, l'Italia, che oggi contende alla Francia la palma di paese più « viticolo » del mondo, non avrebbe tecnici-enologi riconosciuti, con gli ovvi e negativi risultati politici e di immagine,

ma soprattutto si verificherebbe una situazione per la quale i tecnici riconosciuti di altri paesi potrebbero liberamente operare in Italia mentre i nostri professionisti sarebbero impossibilitati a svolgere le medesime mansioni negli altri undici paesi della Comunità.

Tutto ciò non dovrà accadere in una nazione come la nostra che, a ragione, può definirsi la culla della civiltà, anzi la culla della civiltà enoica, a giudicare dall'importanza sociale, politica, economica, culturale e religiosa che ebbe questa coltivazione e questo prodotto fin dagli antichi greci e poi per i romani.

Scrivendo infatti Luigi Manzi nel suo libro sulla viticoltura ed enologia presso i romani, pubblicato nel 1883, opportunamente ripreso nel 1930 nell'ambito dei manuali Marescalchi: « Ma che non giunsero a fare i romani col vino? Esso ricorreva nelle sale e nelle vivande, nelle malattie, nei sacrifici agli dèi, in tutte le feste in cui si facevano libagioni », per non citare quelli che noi oggi giudichiamo gli eccessi di Petronio nel *Satyricon*.

Alcune delle invasioni barbariche, come ad esempio quella dei Galli, furono certamente stimulate dalla fertilità del suolo italico e dalle lodi del dolce succo della vite, tanto dolce e positivo che ai coltivatori sotto l'impero di Domiziano fu proibito di impiantare nuovi vigneti: un po' come ai giorni nostri!

Certo, nonostante le lodi dei classici, il vino di quell'epoca risultava essere molto ostico, tant'è che anche Orazio chiamava il famoso Falerno *severum et austerum* avendo cioè molta asprezza, non potendosi bere prima di dieci anni, tanto era la tonicità ed il tipico amarognolo.

Da allora tanti miglioramenti sono avvenuti grazie agli studi ed alle applicazioni pratiche dei tecnici del vino, ovvero gli enotecnici, che tanta parte meritoria hanno avuto poi nella lotta contro i tre più importanti parassiti: oidio, fillossera e peronospera, che tra la metà e la fine dell'ottocento rischiarono di far scomparire dall'Europa la vite e quindi la produzione del vino.

Di fronte a nuovi, dannosissimi parassiti si è capito che non si poteva andare avanti esclusivamente con la limitatezza dell'esperienza acquisita e della tradizione, ma che per combattere tali calamità ci si doveva basare su chiari concetti tecnico-scientifici, tesi a ricercare le cause che stanno alla base dei richiamati fenomeni. L'enotecnico ha svolto, pertanto, un ruolo determinante per lo sviluppo della moderna vitienologia.

I vini iniziarono a perdere i difetti più macroscopici, perché nacquero le cantine sociali dirette da enotecnici; nacquero e si svilupparono la fermentazione in bianco — quella a temperatura controllata —, i controlli microbiologici e l'igiene di cantina.

A questo proposito ricorda che l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162, in tema di repressione delle frodi, ripreso dalla legge n. 462 del 7 agosto 1986, conferisce al tecnico responsabile di cantina le stesse responsabilità penali e pecuniarie del legale rappresentante; questo aspetto, a mio avviso fondamentale, indica la necessità di riconoscere, anche nel nostro paese, la qualifica di tecnico enologo.

Personalmente sono d'accordo con quanto venne affermato nell'ormai lontano settembre del 1963, durante il convegno enotecnico nazionale svoltosi a Pavia (patria dell'amico presidente Campagnoli), nell'ambito del quale l'avvocato Giuseppe Cavezzana, allora vicepresidente del comitato vitivinicolo dell'Oltrepò pavese, ebbe a dire che gli enotecnici dovevano ottenere un riconoscimento giuridico specifico, nell'ambito di un ordinamento professionale; in tale occasione fu ben

sottolineato che, come esistono i medici e i veterinari condotti, «ottima cosa sarebbe creare le condotte enotecniche».

Per inquadrare l'importanza del ruolo dell'enotecnico, nonché la necessità del suo inserimento in un ordine professionale, mi pare fondamentale quanto viene riportato in una relazione tenuta al 44° congresso di Siena da parte del direttore dell'Associazione enotecnici italiani, dottor Martelli, il quale ricorda che ben oltre 4 mila sono i tecnici enologi oggi operanti in Italia, di cui l'80 per cento è rappresentato da enotecnici. Di questi ultimi il 55 per cento riveste mansioni direttive in complessi cooperativi e privati, mentre il 15 per cento svolge la libera professione. Sempre in tale occasione è stato riportato un nutrito elenco di aziende vitivinicole italiane di altissimo pregio ed immagine, che da sempre sono gestite, dirette ed organizzate da enotecnici. Si tratta di un fatto che non deve stupire se si pensa che la prima scuola italiana di enologia nacque a Conegliano Veneto nel 1874, cui seguì qualche anno dopo quella di Alba, in provincia di Cuneo.

Se pensiamo che paesi come la Francia e la Germania hanno istituito il diploma nazionale di enologo già da 24 anni — individuando e precisando il ruolo di tale professionista — ci rendiamo conto come sia importante ed urgente l'approvazione della proposta di legge al nostro esame.

Tale provvedimento, dopo aver precisato che la qualifica di enologo dovrà essere assunta per titoli e non per esami — come già a suo tempo è stato stabilito in Francia ed in Germania —, sintetizza compiutamente le conseguenti caratteristiche dell'attività professionale, che va dalla direzione, amministrazione e consulenza presso aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affidamento e la commercializzazione del vino, nonché presso enti, associazioni e consorzi, all'effettuazione di analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche, alla collaborazione e progettazione di aziende ed infine all'organizzazione aziendale rela-

tiva alla distribuzione e commercializzazione del prodotto (compresi gli aspetti di comunicazione, *marketing* ed immagine).

Il provvedimento al nostro esame prevede pertanto una normativa atta a sanare la dignità professionale degli enologi italiani, che potranno utilizzare tale qualifica anche a livello comunitario allo stesso livello dei loro circa 12 mila colleghi che attualmente operano all'interno della Comunità europea.

Propongo di approvare il testo che ci è stato trasmesso dal Senato, senza introdurre modifiche che, pur se utili, potrebbero allungare molto l'*iter* del provvedimento.

Voglio infine svolgere alcune considerazioni in merito alle segnalazioni che ci provengono in questi giorni sia da parte degli agrari e degli agrotecnici sia da parte di altri settori, sulle quali potremmo soffermarci eventualmente nel corso della discussione generale. Se approviamo il provvedimento così come ci è pervenuto dal Senato, i nostri lavori si potranno concludere rapidamente. Se, invece, vogliamo introdurre qualche modifica, che considero più che giustificata, si determinerà un allungamento dei tempi. Pertanto, credo che i colleghi debbano valutare attentamente la prospettiva del rinvio al Senato ed il conseguente rallentamento dell'*iter* del provvedimento.

Certamente bisogna tener conto delle segnalazioni che ci sono pervenute, tuttavia sarebbe forse possibile cercare soluzioni diverse per poter licenziare il provvedimento così com'è e dare finalmente soddisfazione ad un settore che da lungo tempo aspetta dal Parlamento l'approvazione di questa normativa.

È comunque opportuno attendere il parere delle Commissioni competenti, perché anche sulla base di questo elemento potremo determinare meglio il percorso da seguire.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Rabino per la sua chiara, puntuale e dotta relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIULIO SANTARELLI. Signor presidente, devo dichiarare il parere favorevole mio e del gruppo socialista su questa proposta di legge per le ragioni che esporrò molto sinteticamente.

In primo luogo, anche senza ripetere una querimonia che va avanti da molto tempo, dobbiamo ammettere che in materia vitivinicola il nostro paese registra una grave carenza di normativa; vi è una situazione del tutto inadeguata rispetto ai problemi del settore e ad una competizione internazionale che ci vede affrontare in modo specifico la Francia e la Germania, non solo in Europa ma in tutto il mondo.

Ricordo sempre con terrore un dato, che appresi a Bruxelles, relativo alla percentuale di vino a denominazione di origine controllata della Germania rispetto a quella italiana: un paese come la Germania, che senza lo zuccheraggio in soluzione acquosa non potrebbe produrre vino commerciabile, colloca sui mercati internazionali il 92 per cento della sua produzione come vino a denominazione di origine controllata; un paese vocato alla vitivinicoltura come l'Italia, invece, vede riconosciuta come denominazione di origine controllata soltanto il 12 per cento della propria produzione, mentre il resto viene qualificato vino comune da tavola.

Ciò la dice lunga sull'arretratezza del settore e sulla scarsa attenzione che Governo e Parlamento storicamente hanno riservato a questi problemi. Tale comportamento è ancora più colpevole se si considera che questo è l'unico comparto nel nostro paese a realizzare un attivo nella bilancia dei pagamenti, a fronte del disavanzo molto forte registrato per le altre voci.

L'esame della proposta di legge per il riconoscimento della professione di enologo può rappresentare l'occasione per riprendere con vigore questi temi e per dotare il nostro paese di norme più corrispondenti alle esigenze della produzione vitivinicola e del mercato tanto più che, come è stato giustamente rilevato dall'onorevole Rabino, dal 1° gennaio 1993 vi sarà una liberalizzazione anche delle pro-

fessioni, che ci esporrà al rischio ulteriore dell'invasione dei tecnici degli altri paesi europei. Del resto, nella preparazione di tecnici e più in generale per quanto riguarda la selezione, la ricerca e la qualificazione della produzione vitivinicola, siamo superati non solo da Francia e Germania, ma perfino da alcuni paesi dell'Est (recentemente il direttore della Scuola di enologia di San Michele all'Adige mi ha riferito di aver trovato in Cecoslovacchia dei vitigni che non esistono in Italia).

Condivido l'invito del relatore a non introdurre un numero eccessivo di modifiche o addirittura a non cambiare affatto il testo licenziato dal Senato, per far sì che esso possa essere definitivamente tramutato in legge; desidero, però, ribadire l'esigenza che la qualifica di enologo venga legalmente riconosciuta. Non occorrono molte parole per motivare l'affermazione che l'enologo ha una sua specifica competenza nel campo agricolo e non può minimamente essere paragonato in modo indistinto alla qualifica di perito agrario, che in un certo senso rappresenta il *jolly* del mondo agricolo; l'enotecnico, ripeto, ha una sua qualificata specificazione che deve essere oggettivamente riconosciuta, questo è l'obiettivo che il provvedimento al nostro esame si propone di conseguire.

Un ulteriore passo che bisognerà compiere sarà prevedere l'obbligo per tutti gli uffici agricoli di zona di introdurre un enotecnico che potremmo definire « condotto »; oggi, soprattutto nelle aree viticole contigue alle grandi aree metropolitane (mi riferisco in particolare alla situazione del Lazio), essendo la proprietà fortemente spezzettata e polverizzata, il viticoltore diventa una figura a mezzo tempo, che non esercita più l'attività di agricoltore a tempo pieno. Se ciò permette, in qualche modo, di condurre la vita del campo, non consente più di produrre un vino all'altezza della situazione, ancorché il materiale di base sia di buona qualità: la scarsa conoscenza di elementi enotecnici, infatti, fa sì che non si riescano a raggiungere buoni risultati produttivi. Di conseguenza, si ottiene un

prodotto inadeguato a soddisfare le mutate esigenze del consumatore moderno, un vino che, nonostante sia prodotto nelle zone a denominazione di origine, non può qualificarsi come tale. Da qui la necessità di realizzare interventi pubblici, uffici di zona o addirittura enti tecnici di condotta, che forniscano assistenza.

Oggi l'assistenza agli agricoltori viene fornita solo da coloro che svolgono attività di vendita nelle campagne; non sempre si tratta di consigli disinteressati, anzi questi sono spesso correlati unicamente all'esigenza di vendere prodotti piuttosto che a migliorare la qualità dei prodotti stessi.

Collegata al riconoscimento della professione di enotecnico vi è la necessità di arrivare a rendere obbligatoria l'istituzione di questa figura nelle zone particolarmente adatte alla coltivazione della vite, dove questa ha una presenza ed un'importanza notevoli non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche da quello qualitativo.

Mi riservo di intervenire durante l'esame dell'articolato che, mi auguro, sarà il più rapido possibile per consentire il varo definitivo di un provvedimento molto atteso.

CARMINE NARDONE. Rivolgo innanzi tutto un ringraziamento al relatore, onorevole Rabino, per la puntuale e dotta relazione svolta sul provvedimento al nostro esame.

Condivido l'orientamento generale illustrato dal relatore, desidero però soffermarmi su alcuni punti del provvedimento medesimo anche per verificare se vi è la possibilità di risolvere in modo adeguato determinati problemi.

Nell'articolo 1 si fa riferimento all'esperienza professionale già maturata. In effetti, finora moltissime cantine sociali si sono avvalse, nella loro attività di trasformazione e negoziazione del vino, di professionisti che, con altro titolo, diverso da quello di enologo, hanno comunque accumulato un'esperienza ultradecennale. Varrebbe la pena, da questo punto di vista, di recuperare questo tipo di esperienza;

mi rendo conto che un'eventuale modifica farà ritardare l'iter del provvedimento, ma secondo me vale la pena di correre il rischio.

Mi permetto di sottolineare un altro aspetto che potrebbe essere preso in considerazione dalla Commissione; mi riferisco alla frequenza e superamento di un corso biennale per il conseguimento del titolo di enologo. Mi chiedo se sia veramente necessario limitare l'accesso alle scuole di specializzazione che, secondo l'attuale formulazione, verrebbero ad avere vincoli più stretti rispetto a tutte le altre scuole analoghe esistenti nel nostro paese, che non hanno filtri così rigidi per quanto riguarda, appunto, l'accesso alle scuole medesime.

Un altro problema, di cui si potrebbe tentare la soluzione, riguarda le norme transitorie di sanatoria del passato. In particolare mi rivolgo al relatore per verificare — ripeto — se vi è la possibilità di dare una risposta positiva ai quesiti sollevati.

GIANMARIO PELLIZZARI. Ringrazio l'onorevole Rabino per la puntuale, elegante e dotta relazione. Mi pare di dover sottolineare, cosa che del resto ho già avuto l'onore di fare quando si è discusso di provvedimenti relativi ad altre due categorie professionali — quella degli agrotecnici e quella dei periti agrari — che gli ordini e gli albi professionali debbono garantire ai cittadini che chi eserciterà la professione avrà le capacità effettive per farlo.

Da un certo punto di vista questa ottica si sta rovesciando nel senso che i provvedimenti tendenti a disciplinare le categorie professionali derivano da richieste di privati cittadini che vogliono rendere più aderenti alla realtà le discipline in questione; sia il provvedimento al nostro esame in sede legislativa, sia la proposta di legge dell'onorevole Patria relativa all'ordinamento della professione di enologo — che stiamo esaminando in sede referente — non sembrano approfondire alcuni punti; i richiami alla realtà europea fanno sorridere chi conosce il conte-

sto nel quale operano e la valenza giuridica delle funzioni svolte dagli enologi della quasi totalità dei paesi europei.

La normativa al nostro esame necessita pertanto di approfondimenti, anche se dovrà essere approvata rapidamente. Per quanto riguarda il riconoscimento del titolo di enologo, bisognerebbe estendere questo diritto agli enotecnici, a coloro che sono già diplomati dalle scuole di tale settore (una volta questi diplomati si chiamavano agrari, poi si sono chiamati periti agrari specializzati in enologia, ora dovrebbero chiamarsi enologi).

Il collega Rabino ha svolto una dotta ricerca sulle scuole istituite nel Regno d'Italia; attualmente nell'ambito della provincia autonoma di Trento vi è un istituto agrario — di cui il collega Santarelli conosce la professionalità — istituito da un regio decreto imperiale del 1851. Ebbene, secondo il testo che ci è stato trasmesso dal Senato, i diplomati di questa scuola verrebbero ad essere esclusi dal diritto ad acquisire il titolo di enologo pur avendo svolto ad alto livello attività di studio e di ricerca sulla vite e sul vino.

Un'altra discrasia che desidero segnalare riguarda il collegamento con l'istruzione universitaria; tutti sanno — il ministro Ruberti me lo ha confermato personalmente — che non sarà possibile rendere operante tale normativa prima dell'anno accademico 1993-1994. Vorrei pertanto sapere quale sarà il destino di coloro che frequentano oggi il sesto anno degli istituti tecnici e degli studenti che sono attualmente iscritti, per esempio, ai primi anni della scuola enologica di Conegliano. Bisognerebbe consentire a tutti coloro che hanno frequentato le scuole di enologia, fino all'entrata in vigore della legge, questa possibilità; non sono convinto che sia opportuno limitarla a coloro che hanno il diploma di tecnico agrario. Vorrei sapere perché un laureato in farmacia o un diplomato o un laureato in chimica, che già esercita questa attività, non dovrebbe poter continuare a farlo. Vi è un decreto luogotenenziale del 1945 secondo il quale tutti coloro che, pur non

avendo frequentato l'intero corso di laurea, durante la prima guerra mondiale avevano svolto il lavoro di medici, potevano essere iscritti in un albo speciale. Anche in questo caso bisognerà prevedere una norma transitoria che consenta di attribuire la qualifica di enologo a chi già esercita questa professione.

Mi pare strano, inoltre, che una persona già laureata debba frequentare, a regime, un corso di specializzazione di due anni istituito appositamente per i diplomati. Anche a questo proposito ritengo che bisognerà valutare la questione con una maggiore razionalità.

Per il resto, come ho già detto, concordo sulla necessità che l'iter del provvedimento al nostro esame proceda celermente; concordo con il relatore sul fatto che il titolo di enologo sia necessario, a condizione che si fissi che cosa questa figura professionale può fare e che cosa, invece, non è in grado di fare. La lettera f) dell'articolo 2 annovera tra gli oggetti della professione di enologo « l'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di marketing e d'immagine ». Vorrei sapere in quale sede sarà possibile per l'enologo acquisire queste competenze: si tratta, infatti, semplicemente di un tecnico.

In conclusione, ai fini di una maggiore chiarezza del testo che andiamo ad approvare, invito il relatore ad un approfondimento il più rapido possibile delle tematiche che molto schematicamente ho segnalato, in modo da concludere rapidamente l'iter del provvedimento.

GIUSEPPE TORCHIO. Desidero soltanto rimarcare una questione già introdotta dal collega Pellizzari nel suo intervento. In effetti, abbiamo ricevuto segnalazioni, oneste e lecite, per l'inserimento nel testo al nostro esame di una norma che in qualche modo renda giustizia ad alcune figure ed esperienze presenti nella nostra realtà nazionale. Costituisce, infatti, un limite del provvedimento l'esclusione dalla possibilità di conseguire la qualifica di enologo dei periti agrari che, pur non avendo frequentato il corso sessennale,

abbiano esercitato di fatto ed in modo prevalente e continuato l'attività di enotecnico nel settore vitivinicolo.

In tale contesto, merita attenzione il caso della più antica e ora cessata scuola agraria d'Italia specializzata nel settore vitivinicolo, quella di San Michele all'Adige, i cui allievi hanno usufruito di una preparazione eccezionalmente accurata sia a livello tecnico sia a livello pratico. Tale specifica situazione non è sfuggita al legislatore che con l'articolo 45 della legge 28 marzo 1968, n. 434, riguardante l'ordinamento della professione di perito agrario, ha compiuto un atto di giustizia legittimando all'iscrizione all'albo ed alla conseguente prosecuzione dell'esercizio dell'attività professionale di enologi i diplomati di questo istituto. Un disconoscimento di questa categoria, quindi, verrebbe a ledere gravemente un diritto acquisito, trasformando in illecite quelle attività finora legalmente ed onorevolmente esercitate.

Appare, pertanto, opportuna, costituzionalmente corretta, nonché utile ed equa l'introduzione di un emendamento in materia, che mi accingerei a presentare qualora ricevessi qualche segnale positivo dai presidenti dei gruppi ed in particolare dal relatore.

PRESIDENTE. Anche per dare la possibilità al relatore di meditare sugli interventi molto puntuali svolti, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì 19 dicembre 1990.

La seduta termina alle 16,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 16 gennaio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO